



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

RISOLUZIONE n. 5/2003 del 29 aprile 2003

“Approvazione del modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per l’anno 2003”.

Il Consiglio nella seduta del 29.04.2003, composto come da verbale in pari data, udito il relatore Cons. Francesco Castellano, in ordine all’accertamento di eventuali cause di incompatibilità a carico dei Componenti delle Commissioni Tributarie;

ATTESO

– che, come da Risoluzione di questo Consiglio in data 18.3.97, n.1, e successive integrazioni (n.3 del 1998 e n.4 del 2002) sussiste per ciascun componente delle Commissioni Tributarie (Presidenti di Commissione e di sezione, Vice-Presidenti e giudici) l’obbligo annuale di rendere la dichiarazione in tema di eventuale sussistenza di cause di incompatibilità di cui all’art. 8 del D.Lgs n. 545/92, come modificato dall’art. 31 della L.449/97 nonché dall’art. 84 L. 21.11.2000, n. 342;

- che anche per l’anno 2003 va redatta la dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa l’attività svolta in aggiunta a quella di giudice tributario sotto il vincolo di responsabilità anche di natura penale nel caso di mendaci attestazioni ai sensi dell’art.76 del D.Lgs. 28.12.2000, n. 445;



RITENUTO

- che al Consiglio è riservata la facoltà di controllo e di verifica della dichiarazione (art. 71 D.Lgs. 445/2000) in ordine alla posizione dei giudici tributari riguardo alle incompatibilità come previste dalla vigente normativa;
- che la rappresentanza, l'assistenza e la consulenza in materia fiscale costituiscono attività vietate per i Giudici Tributari (in senso lato) anche se esercitate in modo saltuario ed occasionale oppure in maniera accessoria a quella principale, come nel caso di redazione di bilanci curando anche adempimenti di natura fiscale; e ciò anche nel caso di partecipazione ad uno studio associato, in quanto il dettato normativo è preciso, puntuale e rigoroso nel vietare in modo assoluto l'esercizio "in qualsiasi forma" di dette attività;
- che la dichiarazione annuale deve essere resa, **in duplice copia**, da tutti i giudici, anche da quelli nei cui confronti risulti aperto un procedimento di accertamento dell'incompatibilità ovvero sia stato definito con archiviazione;

RITENUTO

1) che oltre alle ipotesi di incompatibilità di cui alla lettera i), comma 1, dell'art. 8 del D.Lgs. 545/92 nel testo modificato dall'art. 31 della L. 449/97 e dall'art. 84 della L. 342/2000, non meno rilevanti sono le altre ipotesi con particolare riferimento a quelle previste dalla



successiva lettera m) dello stesso art. 8 (rapporto di coniugio o parentela entro il secondo grado o affinità entro il primo grado con coloro che sono iscritti negli Albi professionali od elenchi istituiti presso le Direzioni Regionali delle Agenzie delle Entrate nella sede della Commissione Tributaria di appartenenza del giudice o che, comunque, esercitano abitualmente dinanzi alla stessa la loro professione). In particolare, ricorre l'incompatibilità nel caso in cui il coniuge, il parente fino al secondo grado o l'affine di primo grado di un componente - che svolga le proprie funzioni presso la Commissione Tributaria Provinciale - sia iscritto in un albo o elenco della stessa provincia ed eserciti la propria attività professionale davanti alla stessa Commissione, anche se in via occasionale.

Nel caso, invece, in cui il parente o l'affine sia iscritto in un albo o elenco di altra provincia l'incompatibilità ricorre se l'esercizio della professione davanti alla Commissione Tributaria del componente sia abituale.

Per quanto concerne i componenti che svolgano le funzioni nelle Commissioni Tributarie Regionali, l'incompatibilità si verifica nel caso in cui il coniuge, il parente fino al secondo grado e l'affine di primo grado sia iscritto in albo o elenco della regione o di una sede della regione ed eserciti la professione, sia pure sporadicamente o occasionalmente, davanti alla Commissione Tributaria Regionale o ad una delle Commissioni Tributarie Provinciali della regione. Nel caso in cui il congiunto risulti iscritto in un albo o elenco di altra regione, ai fini dell'incompatibilità, rileva solo l'esercizio abituale della professione presso le Commissioni Tributarie Regionali di appartenenza del componente o presso una Commissione Provinciale ricompresa nella regione



2) che per quanto riguarda l'ipotesi di cui alla richiamata lettera m) dell'art.8, le notizie da fornire si intendono rese secondo quanto è a conoscenza del dichiarante;

ATTESO

– che con D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) è stata abrogata la legge 14.1.1968, n. 15 sulla disciplina delle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, ma nulla è innovato in ordine alle responsabilità anche penali a carico degli interessati nel caso di dichiarazioni mendaci;

DELIBERA

– di approvare il modello predisposto di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per l'anno 2003, da redigere da parte di tutti i componenti (Presidenti di Commissione e di sezione, Vice-Presidenti di sezione e Giudici) delle Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali;

– di trasmettere copia della presente delibera e del modello di dichiarazione allegato ai Presidenti delle Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali che dovranno darne comunicazione entro il 30 maggio p.v., a tutti i componenti della Commissione di appartenenza, i quali sottoscriveranno apposita nota per ricevuta, indicando la data di consegna;

– di invitare, con obbligo avente natura di dovere di ufficio, tutti i componenti, anche in caso di inesistenza delle cause di



incompatibilità, a compilare, sottoscrivere e consegnare entro il 16 giugno 2003, al Presidente della propria sezione il modello di dichiarazione e l'informativa aggiunta che dovranno essere consegnati dal predetto al Presidente della Commissione entro il 23 giugno p.v.

DISPONE

– che il Presidente di ciascuna Commissione entro il 26 giugno 2003 trasmetta a questo Consiglio le dichiarazioni ritualmente compilate nonché l'elenco di consegna della presente risoluzione e quello dei componenti che non abbiano reso la dichiarazione medesima.

PRECISA

che la mancata, tempestiva compilazione delle dichiarazioni sarà segnalata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Presidente della Commissione Tributaria Regionale di appartenenza ai fini della eventuale apertura del procedimento disciplinare ai sensi degli artt. 15 e 16 del D.Lgs. 545/92.

Si comunichi al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n.545/92, nonché al Ministro dell'Economia e Finanze.

Si raccomanda infine, la puntuale doverosa sottoscrizione di tutti i quadri, precisando che il giudice, all'esito della compilazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, deve sottoscrivere la stessa.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

La firma ivi apposta, con assunzione di responsabilità anche penale, dovrà essere autenticata da un responsabile dell'ufficio di segreteria della Commissione Tributaria, qualora il giudice in via alternativa alla autentica, non alleggi la fotocopia di un documento di identità.

IL PRESIDENTE
Ennio Attilio SEPE